



**A.N.P.P.E. V.V.F.**

**A tutti gli iscritti A.N.P.P.E.VV.F.  
in servizio e in quiescenza**

## **Buonuscita-Ricorso ricalcolo TFS per inclusione dei sei scatti stipendiali superando l'introduzione progressiva**

In giornata abbiamo ricevuto un importante giudizio dall'Avvocato **Angelo Vittoria Antonio GIUNTA** Patrocinante in Cassazione e dinanzi le giurisdizioni superiori – specializzato in diritto amministrativo e amministrativo militare ed in particolare per i Vigili del Fuoco.

**Ecco alcuni stralci del parere motivato semplificato diritto Amministrativo :**

- *A distanza di oltre dieci anni dal riconoscimento giuridico del principio di specificità comune dei compatti sicurezza-difesa e soccorso pubblico ad opera dell'articolo 19 della legge n.183 del 2010, il personale dei vigili del fuoco ha subito un grave danno in termini di minore tutela sotto il profilo pensionistico e previdenziale, alla luce della mancata estensione, alla suddetta categoria, dell'istituto dei sei aumenti periodici di stipendio operante in favore delle Forze di polizia delle Forze Armate;*
- *In particolare, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge n.387 del 1987 e, da ultimo, ai sensi degli articoli 1863 e 1911 del decreto legislativo n.66 del 2010 è previsto un incremento delle basi di calcolo dei trattamenti di quiescenza e di fine servizio, in corrispondenza di un maggior onere contributivo effettivo a carico dei dipendenti e dell'Amministrazione, riferito a una maggiorazione percentuale figurativa del trattamento economico fondamentale;*
- *In sede di discussione in Commissione del provvedimento in esame, è stata accolta una proposta emendativa avanzata che, nella sua riformulazione prevede, ai fini di una progressiva armonizzazione ai sensi dell'Articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.183, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di Polizia, l'introduzione progressiva del beneficio dei cosiddetti "sei scatti stipendiale" per il personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, includendo anche il personale che maturi il diritto a pensione a decorrere dall'anno 2022;*
- *Secondo la dottrina e la giurisprudenza amministrativa militare quanto espresso in virtù dell'articolo 61 del D.P.R. n°1092 del 1973 è esteso al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a prescindere che rivesta la posizione dirigenziale e direttiva, oppure non rientra nei direttivi e non rivesta la posizione dirigenziale, seppur a favore dei dirigenti, sussistendo una contrattazione differente, è auspicabile una riforma in melius;*
- **I sei scatti stipendiali al momento** sono computati nella determinazione della misura del TFS quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per le seguenti cause: Raggiungimento del limite di età, permanente inabilità al servizio e per decesso;
- Ora, invece, il supremo giudice di giustizia amministrativa (Consiglio di Stato) ha chiarito che **vanno riconosciuti anche in caso di accesso alla pensione a domanda**, qualora al momento delle stessa siano stati compiuti i 55 anni di età congiuntamente ai 35 anni di servizio utile.

Roma 21 Febbraio 2021

Si resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore delucidazione.  
[segreteria.nazionale@anppevigilfuoco.it](mailto:segreteria.nazionale@anppevigilfuoco.it) – [anppevvf@gmail.com](mailto:anppevvf@gmail.com)